CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA" ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Sig. [redacted] sospensione temporanea dell'attività di vendita in forma ambulante per un periodo di giorni " 10 " (dieci)

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 39 DEL 17/11/2021

Cod. Profilo 145545

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Sig. [redacted], nato a [redacted] ed ivi residente in Via [redacted] è abilitato all'esercizio di vendita in forma itinerante di Tipo "B", nel settore alimentare, in forza della Scia prot. n. [redacted];

DATO ATTO che il Comando di Polizia Locale in allegato alla nota prot. n. 153355 del 25.10.2021 ha trasmesso in copia, a questo Settore, il verbale n. 849 – n. Reg. Gen. PA 322/2021, del 30.09.2021, con il quale è stata contestata al Sig. [redacted] la violazione dell'Ordinanza Sindacale n. 08 del 12.02.2009 per il seguente motivo*: "autorizzato alla vendita su aree pubbliche, esercitava la stessa su spazi non consentiti";*

CONSTATATO che dagli atti d'ufficio risulta che il Sig. [redacted] è stato sanzionato per aver commesso una precedente violazione, contestata in data 29.09.2021 con verbale n. 723 – Reg. Gen. PA 321/2021 per violazione dell'Ordinanza Sindacale n. 8 del 12.02.2009 Settore Attività Economiche di Catanzaro per il seguente motivo*: "autorizzato alla vendita su aree pubbliche, esercitava la stessa su spazi non consentiti";*

TENUTO CONTO:
- delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 114/98:
  - "*In caso di recidiva, l'organo di vigilanza procede alla sanzione accessoria della confisca della merce e delle attrezzature eventualmente utilizzate per commettere la violazione e la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni ai sensi dell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 114/98 … omissis…*";
- dell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 114/98, secondo cui: "*In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione*";
- delle prescrizioni del vigente Regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività commerciali;

DATO ATTO che essendo avvenuta la contestazione di due violazioni nell'arco dello stesso anno, nel caso in questione si configura la fattispecie della recidiva per cui è applicabile la sanzione accessoria consistente nella sospensione temporanea dell'attività secondo le prescrizioni dell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 114/98 e dell'Ordinanza Sindacale n. 8 del 12.02.2009;
- lo stesso risulta essere stato sanzionato anche negli anni passati ed in particolare con verbale n. 18/2020 – n. Reg. Gen. 135/2020 del 21.05.2020, verbale n. 015 – Reg. Gen. n. 70/2020 per violazione dell'Ordinanza Sindacale n. 8 del 12.02.2009 verbale Polizia Locale n.434 del 12 febbraio 2018 n.443 REG. GEN.85/18 del 22 giugno 2018 e n. 480 REG. GEN. Del 01 aprile 2019, per aver commesso analoghe violazioni a quelle indicate nel presente provvedimento, pur in costanza dell'ordinanza n.27 del 19 ottobre 2017 (poi revocata con ordinanza n. 3 del 14/01/2020) con cui è stata sospesa l'attività di vendita di orto-frutta per mancanza di registrazione di SCIA alimentare

RITENUTO che possa, pertanto, essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per una durata diversa e comunque inferiore alla misura massima, individuata in complessivi giorni " 10 " (dieci);

DATO ATTO che si prescinde dall'invio della comunicazione dell'avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 in quanto, nella specie trattasi di atto sanzionatorio, accessorio, il cui contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art. 21 – octies, comma 2, della medesima L. 241/90;

VISTO il D.Lgs. n. 114/1998
VISTA la L. R. n. 18/1999
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 2 del 23.03.2009 (Regol. Aree Pubbl.)
VISTA la Ordinanza Sindacale n. 8/2009
VISTO il D.Lgs. n. 59/2010;
VISTA la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
VISTA la legge n. 122/2010
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii

Per quanto sopra

ORDINA

al Sig. [redacted], nato a [redacted] il [redacted] ed ivi residente in Via [redacted] n. 5, la sospensione temporanea dell'attività di vendita in forma ambulante per un periodo di giorni " 10 " (dieci) decorrenti dal giorno successivo dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE

la notifica della presente ordinanza:
- al Sig. [redacted]

la trasmissione a mezzo pec:
- al Comando Polizia Locale di Catanzaro;

la pubblicazione:
- all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Amministrazione Comunale.

Il Comando Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanza e l'adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza della stessa.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:
- entro 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Regionale Amministrativo Regionale (T.A.R.);
- entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

L' Istruttore Amministrativo
Dott. Gianluca Silipo

Il Dirigente
Dott. Antonino Ferraiolo

Cod. Profilo 145545